

ordre du jour ne suffit pas et qu'il conviendra d'y introduire quelque article qui consacre d'une manière bien explicite le principe de la liberté d'enseignement.

En attendant je déclare que j'adopte l'ordre du jour du député Michelini et je retire celui que j'avais proposé.

PRESIDENTE. Il deputato Tola insiste sulla sua proposizione ?

TOLA P. Dopo le spiegazioni del deputato Menabrea, io accetto il voto proposto dal deputato Michelini.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la risoluzione proposta dal deputato Michelini, della quale ho dato testè lettura.

(La Camera approva all'unanimità.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì :

Seguito della discussione del progetto di legge relativo al riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione.

TORNATA DEL 19 GENNAIO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. *Avvertenza del presidente sull'orario delle sedute — Relazione del presidente intorno alla deputazione ricevuta dal Re per l'indirizzo — Omaggi, e lettera dell'ex-deputato Bon-Compagni — Seguito della discussione del progetto di legge sull'amministrazione superiore della pubblica istruzione — Proposizione del deputato Tola per la separazione, e rinvio del progetto alla Commissione — Si oppongono i deputati Buffa relatore, Demaria e Michelini G. B. — È rigettata — Il ministro degli esteri presenta trattati di commercio, convenzioni consolari, di cabottaggio e di servizi telegrafici, scambi di dichiarazioni con parecchi Governi, unitamente ai seguenti progetti di legge: 1° Ricostituzione della Cassa dei depositi e prestiti; 2° Spese straordinarie catastali per la terraferma; 3° Disposizioni intorno alla Banca Nazionale; 4° Soppressione della rivendita in privativa del sale in Sardegna; 5° Spesa straordinaria di lire 5,200,000 per le fortificazioni di Alessandria — Si riprende la discussione — Proposizione del deputato Melegari per la soppressione del primo capo del progetto di legge — Opposizioni del ministro dell'istruzione e del deputato Mazza Pietro, e parole in favore del deputato Michelini G. B. — Temperamento proposto dal deputato Buffa relatore — Osservazioni del deputato Sinco — Modificazioni proposte dal deputato Farini — Opposizioni del ministro e del deputato Demaria — Questioni d'ordine e dubbi sulla costituzionalità della proposta Melegari — Il deputato Mazza Pietro oppone la questione pregiudiziale — Proposizione del deputato Cavour Gustavo per la soppressione dell'articolo 1.*

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane.

SARACCO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente ed espone il seguente sunto di petizioni :

6251. Belmondo Celestino, Bosso Luigi e Canale Felice, religiosi professi dell'ordine cisterciense, residenti nel monastero di Moncrivello, dopo avere infruttuosamente inoltrate reiterate istanze alla direzione della Cassa ecclesiastica onde ottenere portata a lire 500 la pensione assegnata loro in sole lire 240, si rivolgono alla Camera affinchè provveda che vengano riconosciuti i loro diritti appoggiati, come essi allegano al disposto dalla legge 29 maggio 1855.

6252. Sasso, già preposto della provincia di Nizza, congedato senza pensione per essersi ammogliato, non ostante i servizi da esso prestati per il lungo periodo di 27 anni, invoca l'appoggio della Camera onde venir provvisto della pensione spettantegli.

6253. Aprile Giuseppe, dimorante in Torino, già addetto alla segreteria del Consiglio di giustizia sedente in Alessandria e rimosso per partecipazione agli avvenimenti politici del 1821, rinnova la domanda di un impiego o d'una pensione od almeno intanto di un sussidio.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale.

(Risultano assenti i seguenti deputati.)

Agnès, Airenti, Annoni, Ara, Arrigo, Asproni, Bairo, Balbi, Berruti, Bertoldi, Bezzi, Biancheri, Bianchi, Billet, Bo, Brignone, Brofferio, Bronzini-Zapelloni, Brunati, Brunier, Buraggi, Cabella, Cambieri, Cantara, Carta, Casaretto, Cassinis, Chambost, Chapperon, Chenal, Cobianchi, Colli, Correnti, Costa Antonio, Costa di Beauregard, Crosa, Delfino, Delitala, Demartinel, Falqui-Pes, Fara, Ferracciù, Frescot, Gallisai, Garibaldi, Gastinelli, Gianoglio, Girod, Graffigna, Grixoni, Laurenti-Robaudi, Malan, Mantelli, Marassi, Mari, Martinet, Mautino, Mellana, Mezzena, Miglietti, Mongellaz, Musso, Nattana, Nicolini, Notta, Oytana, Pallavicini F., Pareto, Petitti, Piacenza, Pugioni, Ravina, Rezasco, Rocci, Rossi, Roux-Vollon, Sanna-Sanna, Sauli, Scano, Scapini, Serra Carlo, Sommeiller, Spinola Tommaso, Sulis, Tegas, Torelli, Tuveri, Zirio.

La Camera essendo ora in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

Mi credo in dovere di far presente alla Camera che, avendo essa deliberato che all'aprire della seduta ad un'ora ed un quarto si debba fare l'appello nominale, e che, ove ad un'ora e mezzo non si trovi in numero, il presidente debba sciogliere l'adunanza; ed avendo tutti gli uffici fissato per le loro riunioni il mezzodì, pare che quest'ora sia inconciliabile con quella che la Camera ha deferminato per la seduta pubblica.

Pregherei perciò gli uffici di voler mutare la loro deliberazione intorno all'ora delle loro adunanze (poichè, come la Camera vede oggi, sono già le due, ed essa si trova appena in numero), onde il presidente non abbia, ove ciò accada, un altro giorno ad eseguire la deliberazione della Camera.

La deputazione di questa Camera ebbe ieri l'onore di presentare a Sua Maestà l'indirizzo in risposta al discorso della Corona; Sua Maestà, accogliendola colla sua usata cortesia, ringraziò la Camera, manifestò la sua piena fiducia nel Parlamento e nel paese, e rinnovò i sensi del suo affetto e del suo attaccamento alla causa nazionale.

Il signor commendatore Boncompagni, già presidente di questa Camera, scrive in data del 17:

« Onorevolissimo signor presidente,

« Prego V. S. di voler far gradire alla Camera l'omaggio di un mio libro, *Introduzione della scienza del diritto ad uso degli Italiani*, stampato ancora prima dello Statuto e dettato dall'amore dei principii che in esso vennero sanciti. Sento tuttavia quanto l'esecuzione sia rimasta inferiore al concetto. Questa persuasione mi tratterrebbe se non desiderassi che la Camera dei deputati avesse un attestato qualunque lo si possa essere della mia profonda gratitudine per la benevolenza di cui mi fu larga per tutto il tempo in cui ebbi l'onore di sedere in cotesto consesso. Una tale benevolenza fu espressa e nei voti di essa e nelle cortesi significazioni di cui mi furono benigni i miei colleghi, o fossero essi consenzienti o dissenzienti dalle mie opinioni politiche.

« Prego la Camera di credere che questa memoria mi sarà preziosa fin che io viva, e che la mia gratitudine sarà indelebile.

« Ella, signor presidente, la cui benevolenza verso di me è già antica, gradisca in particolar modo gli attestati della mia stima e della mia riverenza. »

Credo d'interpretare il desiderio della Camera, rispondendo al cavaliere Boncompagni che la Camera gradisce con riconoscenza la sua offerta.

Il signor intendente generale in Genova fa omaggio alla Camera di cinque esemplari degli *Atti del Consiglio* divisionale e provinciale di Genova per la Sessione del 1856.

Questi esemplari saranno depositi nella biblioteca.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge relativo al riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione.

Annunzierò alla Camera il deposito che venne fatto sul tavolo della Presidenza di alcune proposte d'emendamento.

V'ha innanzitutto una proposizione del deputato Melegari, la quale è così concepita:

« La Camera, considerando che il primo titolo del progetto non reca alcuna modificazione alla legislazione vigente, nè si accorda interamente col voto manifestato nell'ultimo ordine

del giorno, delibera la soppressione del medesimo e passa alla discussione del titolo seguente. »

V'ha una proposta del deputato Polto, la quale venne distribuita ai signori deputati, quindi non ne darò lettura se non ne verrà richiesto; questa proposta reca emendamenti ai vari articoli che compongono il capo primo della legge.

V'ha poi una proposta del deputato Mamiani che riguarda l'articolo quarto, di cui sarà data lettura quando verrà in discussione quest'articolo.

Innanzitutto si presenta come questione pregiudiziale la proposta del deputato Melegari riguardante la soppressione del capo primo di questo progetto di legge.

Do quindi la parola al proponente.

TOLA P. Ho chiesto la parola per una proposizione sospensiva di tutta la legge, e mi pare che questa deve precedere la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Il deputato Tola, come mi fu annunziato, si era fatto iscrivere per parlare nella discussione degli articoli.

TOLA P. Io intendo invece di fare una questione sospensiva di tutta la legge.

PRESIDENTE. Allora la sua proposta avrà la precedenza su quella del deputato Melegari, il quale non propone che la soppressione del capo primo, e verrà questa per la prima in discussione, se la sua non è accettata.

LANZA, ministro dell'Istruzione pubblica. Domando la parola per una mozione d'ordine, per rammentare cioè alla Camera che, avendo essa approvato la risoluzione proposta ieri l'altro dal deputato Michelini, essa ha dichiarato che, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero relativamente al suo intendimento d'introdurre principii di libertà nelle singole leggi speciali sulla pubblica istruzione, passava alla discussione degli articoli della legge.

Ora, se non ostante questa dichiarazione si debba ancora ammettere la questione sospensiva su questa legge, lascio alla Camera a giudicarlo.

TOLA P. Questa ragione che allega l'onorevole ministro, sarà una risposta ai miei argomenti...

Voci. No! no!

TOLA P.... vale a dire egli dimostrerà che la mia questione sospensiva non può aver luogo dopo il voto della Camera. Io non dico che non si discutano gli articoli; ma, senza intendere prima di che natura sia la mia questione, non mi si può dare una risposta. Bisogna bene intendere questa questione sospensiva. Se io proponessi precisamente che non si discuta la legge, il signor ministro avrebbe ragione, poichè potrebbe dirmi: come volete che non la si discuta, se già un voto della Camera decideva che si passerebbe alla discussione degli articoli? Ma io intendo di discutere gli articoli, epperò pregherei l'onorevole ministro di sentire prima il mio intendimento.

Del resto, se la Camera non vuole...

Voci. Parli! parli!

TOLA P. Nella tornata di ieri l'altro, l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole ministro della pubblica istruzione dichiararono esplicitamente, positivamente che ammettevano il principio del libero insegnamento, anzi promisero che lo attuerebbero nelle leggi speciali da presentarsi immediatamente, od il più presto che fosse possibile, alla Camera. Dopo queste dichiarazioni, il campo sul quale s'ingaggiò una splendida lotta per ben quattro giorni rimase definitivamente conquistato alla libertà. Ma perchè questa vittoria possa produrre i suoi frutti, perchè la pace, la tregua fra i combattenti possa essere salda e durevole, bisogna evitare un pericolo e superare

un lavoro inutile chiamandola a un'ulteriore separazione, ed io sono pienamente d'accordo coll'onorevole relatore nel non accettare il rinvio di un progetto sul quale la separazione ora chiesta dal deputato Tola è già stata fatta.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Michelini G. B.

MICHELINI G. B. Mi pare impossibile che si possa disputare sulla proposta dell'onorevole Tola, dacchè la Camera ha detto di passare alla discussione degli articoli, e non come fa quando non si vuole occupare di alcuna cosa all'ordine del giorno.

Del resto, se l'onorevole Tola avverte bene all'economia della legge, egli vedrà che tutti gli articoli i quali si riferiscono alla maggiore o minore libertà d'insegnamento sono compresi nel capo primo; e siccome il presidente avvertì esservi una proposta del deputato Melegari, secondo la quale verrebbe soppresso tutto il capo primo, si raggiungerebbe in questa guisa lo scopo cui mira l'onorevole Tola; in conseguenza credo che la Camera deve respingere la proposta di lui e sentire le ragioni che addurrà il deputato Melegari per la sua.

PRESIDENTE. Do lettura della proposizione sospensiva del deputato Tola:

« La Camera, vista la necessità di separare nell'attuale progetto di legge tutto ciò che riguarda l'insegnamento libero dall'insegnamento ufficiale, rimanda alla Commissione lo stesso progetto per redigere una tale separazione. »

La pongo ai voti.

(È rigettata.)

PRESENTAZIONE DI DIVERSE CONVENZIONI ED ATTI DIPLOMATICI.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e delle finanze. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza le seguenti pubbliche convenzioni ed atti diplomatici che si debbono presentare per notizia al Parlamento (Vedi vol. *Documenti*, pag. 779):

1° Trattato d'amicizia, di commercio e navigazione colla Repubblica Dominicana concluso il 22 marzo 1854 (Vedi *Documenti*, pag. 780);

2° Trattato d'amicizia, commercio e navigazione colla Repubblica Messicana, concluso il 1° agosto 1855 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 784);

3° Trattato d'amicizia, commercio e navigazione colla Confederazione Argentina firmato il 2 settembre 1855 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 787);

4° Convenzione consolare colla Spagna, conclusa a Parigi il 5 aprile 1856 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 789);

5° Convenzione consolare coi Paesi Bassi, del 13 aprile 1856 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 792);

6° Convenzione per la reciproca concessione di cabotaggio coi Paesi Bassi, del 9 febbraio 1856 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 794);

7° Scambio di dichiarazioni relative al cabotaggio colla Prussia, del 12 giugno 1856 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 794);

8° Idem coll'Annover, del 26 luglio 1856 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 795);

9° Idem coll'Oldembourg, del 20 agosto 1856 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 795);

10. Idem col Meklembourg-Schverin, del 2 gennaio 1857 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 796);

11. Convenzione coll'Austria per la congiunzione delle ferrovie, del 19 giugno 1856 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 796);

12. Convenzione telegrafica col Belgio, la Francia, la Spagna e la Svizzera, del 29 dicembre 1855 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 799);

13. Convenzione telegrafica coll'Austria, Governi di Prussia, Baviera, Sassonia, Annover, Olanda, Baden, Würtemberg e Meklembourg-Schverin (Vedi vol. *Documenti*, pag. 804);

14. Scambio di dichiarazioni sulle importazioni ed esportazioni dirette ed indirette col regno delle Due Sicilie, del 27 giugno 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 807.)

PRESENTAZIONE DI QUATTRO PROGETTI DI LEGGE D'INTERESSE FINANZIARIO, E DI UNO PER LE FORTIFICAZIONI D'ALESSANDRIA.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e delle finanze. Ho ancora l'onore di presentare alla Camera i seguenti progetti:

1° Progetto di legge per la soppressione della gabella del sale in Sardegna (Vedi vol. *Documenti*, pag. 774);

2° Pel riordinamento della Cassa dei depositi e prestiti (Vedi vol. *Documenti*, pag. 755);

3° Per approvare i cambiamenti negli statuti della Banca Nazionale stati sanciti in via straordinaria da decreto reale (Vedi vol. *Documenti*, pag. 752);

4° Per un credito straordinario per le spese del catasto degli anni 1857-58 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 729);

5° Domanda di un credito di cinque milioni per le fortificazioni di Alessandria. (*Oh! oh!*) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 748.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della comunicazione di questi documenti non che della presentazione dei riferiti progetti di legge.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DEL PROGETTO.

PRESIDENTE. Il deputato Melegari ha la parola per lo svolgimento della sua proposta.

MELEGARI. Signori: tre uffici, come vi è stato detto, tre uffici della Camera hanno espresso il voto che, quando non si ravvisasse opportuno di porre nella legge delle guarentigie per la libertà d'insegnamento, si togliesse almeno il titolo primo della legge, siccome quello che non porta modificazione alcuna alla legislazione vigente e contiene nei suoi principii una negazione quasi intiera della libertà d'insegnamento.

La maggioranza della Commissione non credette doversi arrendere agli argomenti che la minoranza poneva innanzi per sostenere questo voto. Membro di tale minoranza, io assumeva l'impegno di portar questo voto avanti alla Camera. Partigiano della libertà d'insegnamento, l'ho sostenuta lungamente colla penna, colla parola, nell'insegnamento e nella pratica; l'ho sostenuta fuori d'Italia, e tornato in essa, dai primi momenti del mio ritorno ho continuato questa lotta, come ne fanno fede le povere sì, ma molte cose da me scritte a tale proposito. Però l'esperienza di questa libertà mi ha fatto accorto dei pericoli gravi che si nascondono sotto di essa e del rischio che vi sarebbe nel volerla attuare, direi così, con un fiat legislativo, con disposizioni improvvisate in un'Assemblea politica: ed è per ciò che io mi sono sempre mostrato avverso a coloro che per l'addietro volevano introdotta questa libertà nei diversi progetti concernenti l'amministrazione centrale.

L'onorevole ministro appunto vi ha detto come io stenessi non si dovesse porre questa libertà in uno dei progetti dell'amministrazione dell'istruzione che fu sottoposto alla Camera. Anzi io ho visto, nel fatto che il signor ministro non aveva introdotto guarentigie speciali per la libertà dell'insegnamento nella legge d'amministrazione, una prova, ove ne mancassero altre, della sua sincerità di volerla attuare efficacemente in avvenire. Io sono convinto che, ove si proclamasse il principio di libertà, come si è fatto in altri paesi, senza porre nella legge tutti i riguardi necessari, questa libertà diventerebbe funesta alla libertà stessa, funesta cioè alla coltura del paese, funesta allo scopo che tutti quelli che vogliono promuovere l'istruzione pubblica si prefiggono. In un solo caso io avrei sostenuto questa libertà, anche in questa legge, e sarebbe ciò stato quando il Ministero si mostrasse risoluto a mantenere i principii che sono contenuti nel primo titolo della legge medesima, poichè essi realmente contengono disposizioni troppo recisamente contrarie alla libertà.

La proposta che io faccio deve essere accolta, a mio credere, e dal signor ministro e da tutte le parti della Camera egualmente, poichè questo titolo non accresce realmente in nulla le forze che vogliono essere date all'amministrazione della pubblica istruzione, nè in generale quelle del Governo, poichè egli è per la legislazione esistente in possesso di tutte le armi necessarie al proposito. Io non credo che vi sia un solo articolo nel primo titolo che non si trovi nella legislazione vigente, che non si trovi soprattutto nella legge del 4 ottobre 1848. Dirò anzi che il primo titolo non fa che affievolire in fatto le armi che il Ministero trova e in questa legge e in tutte le altre leggi scolastiche che l'hanno preceduta, e che non vi era che un solo punto intorno al quale la giurisprudenza amministrativa non era concorde, ma è intervenuto il potere giudiziario, il quale sembra aver sciolta la questione; parlo dell'esame che si voleva chiedere alle suore appartenenti alle corporazioni insegnanti.

Ora, questa questione tolta, la legge del 4 ottobre contiene quanto più può desiderare il signor ministro; la ribellione di queste povere monache è cessata. Col sottomettersi agli esami esse hanno rafferma la loro posizione; la patente ottenuta le tutela contro ogni ulteriore querela.

La mia proposta deve essere accolta dai campioni dell'insegnamento ufficiale, dai partigiani assoluti delle scuole pubbliche, dai fautori dello Stato insegnante.

La legge del 4 ottobre ha questo carattere principale che separa interamente le scuole ecclesiastiche dalle scuole dello Stato, non lasciando a quelle che l'istruzione dei giovani che si destinano al clero. Ed è questa disposizione appunto che suscitò contro questa legge le proteste e della Sede romana e dell'episcopato nazionale.

Non si può più cercare nel titolo primo un'arma contro le pretese del clero, poichè la legge del 4 ottobre è la più positiva e la più ferma delle leggi in proposito.

La mia proposizione deve essere accolta anche da coloro che non vorrebbero veder scomparire le disposizioni introdotte dall'altra parte del Parlamento nel progetto per assicurare una base cattolica dell'istruzione e dell'educazione in generale, poichè le nostre leggi antiche, le costituzioni dell'Università, la legge stessa del 4 ottobre, ove il primo articolo dello Statuto non bastasse, restano per dare una guarentigia molto più forte di quella che la Commissione ha tolto, onde fu che bene a torto venisse accagionata d'ateismo dall'onorevole Tola. Perciò credo che anche la destra, anche coloro che oppugnano a questo riguardo il progetto debbano essere soddisfatti del mantenimento dell'antica legislazione, riservandosi a com-

batterla per modificarla in quanto contrariano la libertà a suo luogo, cioè nelle leggi speciali che il Governo ha promesso di iniziare.

Se poi pongo mente al nostro ultimo voto, all'omaggio che nell'ultima tornata la Camera ha reso al principio di libertà, io credo che nessuno di coloro che si alzarono ieri per la libertà vorrà piegare oggi il ginocchio innanzi a! Belo del dispotismo che si rivela appunto nel primo titolo, tanto più contrario allo spirito della nostra istituzione in quanto più minaccia la libertà del pensiero e quella della coscienza.

PRESIDENTE. Do la parola al signor ministro dell'istruzione pubblica.

BUFFA, relatore. Domando la parola.

MICHELINI G. B. Domando la parola.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Prima di cominciare la discussione parziale di questo progetto, sta bene che la Camera avverta quale indirizzo vogliasi dare alla medesima dopo il suo voto di ieri l'altro, giacchè dalla interpretazione data da taluno a quest'ultimo, pare abbia a temersi che la quistione possa essere di nuovo fuorviata.

Si disse che la Camera coll'ammettere la risoluzione del deputato Michellini, colla quale si prendeva atto delle dichiarazioni del ministro intorno alla convenienza d'introdurre nei singoli rami speciali di pubblica istruzione il principio di libertà d'insegnamento, si disse, ripeto, che fin d'allora la Camera aveva deciso questa quistione, e che per conseguenza bisogna togliere dal progetto attuale quanto urta contro quel principio; si accennò ad una lotta di quattro giorni che ebbe luogo prima che il principio di libertà d'insegnamento sorgesse trionfante in questo recinto. Io invece reputo, o signori, che mai non vi sia stata lotta tra il principio di libertà d'insegnamento ed il monopolio. Neppur uno qui sorse a contestare in massima la convenienza e, direi quasi, il dovere per un paese retto con liberali istituzioni d'informare anche l'istruzione e l'educazione a questo principio. La lotta fu bensì sulla convenienza d'introdurlo in questa legge, oppure di attendere le leggi speciali. La lotta stessa dottrinale non ha fatto altro che agitarsi continuamente sulla convenienza d'una libertà sconfinata posta a confronto d'un'altra libertà regolata in limiti più o meno larghi. Ma neppure una parola si disse la quale negasse in modo assoluto la libertà d'insegnamento, e che tendesse ad opporsi all'applicazione di questo principio nelle singole leggi.

Questo, o signori, è necessario che sia detto in termini ben chiari: giacchè quanto si allegò nei giorni trascorsi potrebbe poi servire d'argomento in tempo futuro, in un senso o nell'altro, per stabilire dei precedenti per quanto si dovrà poi discutere ed adottare nelle leggi speciali.

Onde giova constatare bene che non vi fu lotta alcuna tra il principio di libertà ed il sistema di monopolio, che tutti in questa Camera difesero più o meno il primo; ma unicamente si dichiarò alla quasi unanimità che non era adesso opportuno introdurre le condizioni di questa libertà nella presente legge, sibbene si dovesse attendere a far ciò nelle singole leggi speciali. Ora, questa dichiarazione il ministro attuale la faceva per primo, e precisamente all'aprirsi della discussione generale.

Ma sorgeva l'onorevole Tola per osservare che, essendosi adottato in massima il voto proposto dal deputato Michellini, conviene stralciare dalla legge tutte quelle disposizioni le quali si trovano in contraddizione col principio in esso proclamato e che quindi converrebbe rimandare il progetto alla Commissione.

Sorgeva poi l'onorevole Melegari per proporre che venisse

tolto intieramente il primo capitolo, perchè in esso sono contenute disposizioni che non fanno che ribadire il dispotismo sull'istruzione privata.

Qui, o signori, mi corre il debito di dire perchè si sieno introdotte queste disposizioni che si riferiscono all'ingerenza del Governo negli istituti educativi privati, quantunque fosse mio intimo convincimento (come dichiarai, e nel testo della legge, e nelle mie relazioni, e nei diversi discorsi da me pronunciati) doversi introdurre questa libertà nei diversi rami della pubblica istruzione. Ciò si fu per la ragione la più semplice e la più ovvia, che cioè fino a che non vi sieno queste leggi speciali informate ai principii di libertà d'insegnamento, è necessario esista una legislazione per gl'istituti privati. Questa verità è riconosciuta da tutti ed in ispecie dall'onorevole Melegari, il quale comprende come non si possa dal ministro in qualche modo sorvegliare e dirigere questi istituti, in quanto all'insegnamento, se non rimangono in vigore alcune disposizioni legislative. Ora il ministro, convinto di questa necessità, invece di riferirsi a tutte le disposizioni che si trovano sparse nell'arsenale legislativo della pubblica istruzione, arsenale che, malauguratamente, è molto vasto e complicato, ha creduto di completarle nello stesso progetto di legge, onde si avessero sott'occhio più stringate e più chiare, stabilendo però che tali disposizioni non sono che temporanee, e non dovranno avere efficacia se non finchè vengano sancite le nuove leggi sui diversi rami d'insegnamento.

Ma, si dice da taluni, è inutile riprodurre queste disposizioni; limitatevi a dichiarare che, fintantochè non vengono queste leggi, rimarranno in vigore le disposizioni contenute nell'antica legislazione.

Ora, o signori, ridotta a questi termini, mi pare che sia unicamente una questione di parole, e non una questione legislativa; giacchè torna lo stesso dire: rimangano ancora in vigore tutte le disposizioni contenute nei diversi atti legislativi relativi all'istruzione pubblica; oppure: raccogliamo tali disposizioni in questa legge. Mi pare che la questione non è più di principio, ma solo di forma.

Ma, o signori, oltre il motivo che vi ho già manifestato per provarvi la convenienza di comprendere in questo progetto di legge anche le disposizioni, le quali possono essere più o meno restrittive della libertà d'insegnamento per gli istituti privati, ve ne esistono altri.

Prima di tutto, non è esatto il dire che queste disposizioni siano identiche a quelle che si trovano già nelle leggi anteriori. È poi ancora meno esatto il dire che tutte siano comprese nella legge del 4 ottobre 1848.

Riguardo al primo articolo, giova osservare che in esso si definiscono le attribuzioni del Ministero nella pubblica istruzione.

Ora, questo è necessario, giacchè nella legge del 4 ottobre tali attribuzioni non solamente sono oscuramente definite, ma anche snaturate, e sono snaturate in quanto che al ministro della pubblica istruzione si concede la direzione degli istituti di pubblica istruzione, si concede di promuoverne l'incremento, ma non si concede di governare. Questo è riservato ai diversi corpi che gli sono posti attorno.

Non si ha che a leggere il primo articolo della legge 4 ottobre per vedere che al ministro non è dato altro che di promuovere il progresso del sapere, la diffusione dell'istruzione e la conservazione delle sane dottrine, o di provvedere in ogni parte alla ispezione degl'istituti e stabilimenti appartenenti all'insegnamento e alla pubblica istruzione. Invece, quando si viene a parlare delle attribuzioni della Commissione permanente per le scuole secondarie egli è in un capo

che s'intitola senz'altro *Del Governo e della ispezione delle scuole secondarie*, e vi si dice che essa Commissione governa e amministra la pubblica istruzione.

Lo stesso è del Consiglio generale delle scuole elementari, al quale si danno attribuzioni governative e amministrative che poi sono negate al ministro. Mi pare che era assai più naturale il conferire a questi corpi l'incarico di promuovere l'insegnamento e l'istruzione, di dirigere i pubblici stabilimenti e di lasciarne l'amministrazione ed il governo al ministro.

Dunque ben vede la Camera che dalla legge del 4 ottobre furono mal distribuite le funzioni che di diritto appartengono al Governo, ai corpi consultivi e ai corpi scientifici. Invertendo queste attribuzioni, io ritengo che si entri assai più nel vero e si adotti un sistema assai meglio in armonia collo spirito delle nostre istituzioni.

Mi pare dunque che era ragionevole, anzi necessario di stabilire un articolo in cui si dichiarassero le attribuzioni del ministro, appunto perchè non furono ben definite nella legge del 4 ottobre. E questo fu il motivo per cui io molto insistetti in Senato sulla necessità della parola *governo*, perchè vedeva che alcuni tra quelli che l'oppugnavano, lo facevano appunto per tenere in vigore un sistema che io giudico non conforme ai buoni principii amministrativi. Dunque ben vedete che in ciò vi è un'essenziale differenza in quanto riguarda l'articolo attuale e l'articolo corrispondente della legge del 4 ottobre.

Ma volendo attenermi alla stessa redazione del progetto della Commissione, vi ha in quest'articolo qualche cosa di più, ed è il delimitare che fa le attribuzioni che il capo della pubblica istruzione deve avere riguardo agl'istituti privati; essa dichiara che il Governo li sorveglia unicamente a tutela della morale, dell'igiene, delle istituzioni, delle leggi dello Stato e dell'ordine pubblico.

Ora, se noi comprendiamo tutte le disposizioni relative a queste ingerenze esistenti nelle leggi anteriori, noi vediamo che l'articolo attuale allarga in certo modo la facoltà agl'istituti privati e diminuisce l'ingerenza governativa. Quindi ben vedete che quest'aggiunta invece di ribadire il dispotismo, l'arbitrario, il monopolio, comincia a preparare la via a quella libertà che conviene dare a questi istituti privati.

Seguiva dappoi nel progetto ministeriale un articolo che era, direi, più dottrinale che amministrativo, benchè una cosa dall'altra possa difficilmente sceverarsi quando trattasi di pubblica istruzione; intendo parlare della divisione e della definizione che l'articolo 2 stabilisce dei diversi rami d'insegnamento. Ed invero era cosa affatto naturale che, prima di procedere a stabilire le podestà ed a definire le loro attribuzioni, si dovesse avantitutto dichiarare quali erano i rami principali, i grandi dipartimenti sopra cui dovevano le stesse podestà esercitare le loro funzioni.

Tuttavia, trattandosi di un articolo che non comprende in sè un principio, e che quindi non può creare impedimenti il sopprimerlo, dal canto mio non faccio insistenza per quel che concerne questa definizione delle diverse parti dei rami di insegnamento, e per conseguenza non dissento sino a questo punto di associarmi al progetto della Commissione.

Il secondo articolo del progetto di questa non fa altro che definire quali sono gl'istituti pubblici, e ha data una definizione la quale è consentanea col nostro diritto pubblico interno, appartiene a tutte le nostre leggi anteriori, ed è adottata da tutti i rami del pubblico servizio, in guisa che di essa si servono tanto il ministro della pubblica istruzione, come quello degl'interni e delle finanze.

Con questa disposizione si dichiara che sono istituti pubblici le scuole create o stabilmente mantenute in tutto od in parte dal pubblico erario, dalle amministrazioni provinciali o comunitative, da congregazioni, da opere pie, da fondazioni particolari poste sotto la tutela di amministrazioni pubbliche, oppure, come io crederei meglio di dire, che sono a vantaggio generale di qualche città o terra.

Siffatta espressione, a parer mio, è più larga di quella della Commissione e può escludere diverse scuole dall'ingerenza governativa, mentre che, colla redazione proposta dalla Commissione, se ne comprende un numero maggiore. Ma di questo si parlerà più distesamente quando si verrà alla discussione degli articoli. Intanto io ritengo che la redazione dell'articolo ministeriale sia più ampia.

Viene poi l'articolo terzo, in cui si dice che dipendono dal ministro gl'istituti e le scuole pubbliche d'istruzione e d'educazione e tutte le podestà preposte alla direzione ed ispezione dei medesimi nell'ordine statuito in questa legge. Sono eccettuati gl'istituti e le scuole militari e quelle di nautica dipendenti dal ministro di guerra e marina.

Parmi che qualsiasi persona, per schifitosa che essa sia, possa accettare questo articolo, senza temere per nulla di pregiudicare la libertà d'insegnamento.

Nell'articolo 4 è detto:

« Nelle scuole pubbliche affidate a corporazioni religiose riconosciute dallo Stato i direttori, i professori, i maestri, le direttrici e le maestre saranno proposti da esse e approvati dalle podestà che reggono la pubblica istruzione, quando saranno trovati idonei. Dovranno perciò sostenere gli esami e conformarsi alle altre condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, salvo il disposto dell'articolo 5 per quanto riguarda le scuole private dipendenti dalle corporazioni suddette. »

Ora, o signori, se s'introdussero gli articoli precedenti per le ragioni che ho già svolto, ed anche perchè la definizione delle scuole pubbliche non è compresa nella legge del 4 ottobre, ma bisogna andarla a ricercare in leggi già molto anteriori, l'articolo che ho testè letto era pur necessario di inserirlo, perchè nella legge del 4 ottobre non era ben distinto se fossero solamente i maestri insegnanti che dovessero subire gli esami, oppure anche le maestre appartenenti ai corpi religiosi. L'espressione di cui si serviva quella legge era alquanto ambigua, quantunque vi sia stato un regolamento sancito con decreto reale che porta la data del 21 agosto 1853, il quale definisce esplicitamente e dichiara in modo formale che tutte le maestre religiose, come i maestri, debbono subire i rispettivi esami, se vogliono aver diritto d'insegnare; anzi mi giova qui avvertire che è appunto in questo regolamento che si spinge ancora più in là l'ingerenza governativa, poichè vi si dichiara che anche le direttrici degli asili infantili debbono subire gli esami, e si stabilisce un programma apposito riguardo a questi esami medesimi.

Per tal modo la questione, prima che venisse avanti ai tribunali per qualche opposizione che nacque, era già definita da quel regolamento, del quale non sono certamente io che debbo assumere la responsabilità, ma coloro i quali vi lavorarono attorno, i quali, se accrebbero l'ingerenza governativa, non fu in virtù della legge 4 ottobre, ma perchè credevano ancora, al 21 agosto 1853, che l'ingerenza governativa fosse una bella e buona cosa.

Siccome il decreto reale per sè non bastava per aver forza legislativa dirimpetto agli istituti, i quali potevano opporsi alla condizione degli esami, era necessario che venisse definito nella legge questo principio in modo da togliere ogni

dubbio, e si fu perciò che in questa legge non si parlò solamente di maestri, ma si parlò esplicitamente di maestre, e così sarebbe tolta affatto ogni difficoltà, giacchè io ritengo che sia pregio di una buona legge di definire esattamente le attribuzioni del potere esecutivo, essendo solamente in questo modo che si possono ovviare gli urti, le difficoltà e le opposizioni, e per conseguenza togliere di mezzo ogni ambiguità.

Quest'ambiguità esisteva riguardo alla legge del 4 ottobre; il decreto non poteva essere riconosciuto come avente forza legislativa, e l'istessa sentenza data dal tribunale e dalla Corte di cassazione non si può, in questo caso particolare, considerare nemmeno come avente forza legislativa, giacchè non si decise in merito sulla questione, ma la Corte di cassazione non si attenne ad altro che a cassare la sentenza della Corte d'appello di Ciamberti per ragione d'incompetenza, senza entrare nel merito a decidere se, secondo la legge del 4 ottobre, le maestre fossero eccettuate dal prendere gli esami.

Or bene, siccome nemmeno quella sentenza non ha deciso irrevocabilmente la questione, e potrebbe quando che sia, o lo stesso istituto che dimostrò tanta persistenza nel sostenere le sue pretese, o qualsiasi altro istituto in egual condizione, rinnovare ancora la questione, e sfuggendo al difetto di forma in cui cadde l'istituto di Ciamberti, meglio consigliato da avvocati forse più avveduti, potrebbe venire ancora in campo la stessa questione, ed il potere esecutivo non avrebbe forza da costringerlo fintantochè non fosse questione pienamente risolta, diviene cosa evidente che in questa parte non vi è una innovazione, ma una dichiarazione esplicita, la quale può evitare delle contese. È necessario che tale questione venga definita, perchè, quantunque questa disposizione per avventura possa non essere di lunga durata, tuttavia nel tempo che sta in vigore è necessario che si conosca veramente quale sia la sua estensione, la sua efficacia.

L'articolo 5, è vero, non fa altro che riprodurre una disposizione riguardo alla collazione dei gradi, la quale è già contemplata nella legge del 4 ottobre. Il sesto è un articolo nuovo, il quale definisce quali sono gli istituti privati, articolo che venne aggiunto dalla Commissione, e che io giudico del tutto inutile, perchè quando si sono definiti gli istituti pubblici, ne viene per necessaria conseguenza che tutti quelli che tali non sono s'abbiano a ritenere per privati.

Stanno bene queste definizioni quando si fanno tre o più categorie, ma quando non esistono che due categorie, data la definizione della principale, quella che non è inchiusa in questa rimane naturalmente nella seconda. Tuttavia si è creduto dare una definizione a questo riguardo, ed io non debbo prendermi la responsabilità di difendere questa proposta.

L'articolo 8 non fa altro che dichiarare un principio, od almeno fa una dichiarazione la quale viene in conferma sempre dell'intenzione di voler provvedere nelle leggi speciali alla libertà d'insegnamento, e stabilisce più nettamente che tutte le disposizioni anteriori non sono che transitorie, giacchè così si esprime:

« Fino alla promulgazione delle leggi speciali tutte le scuole, gl'istituti privati d'istruzione maschili o femminili, retti da secolari o da ecclesiastici, dovranno conformarsi alle leggi ed ai regolamenti in vigore. Il ministro della pubblica istruzione continuerà a vigilarli col mezzo degli ispettori o di altre persone da lui delegate. »

Quest'articolo è dunque una necessaria conseguenza dell'affidamento dato di voler provvedere nelle leggi speciali alla libertà d'insegnamento.

L'articolo 9 conferma le disposizioni speciali che sono in vigore pei piccoli seminari. Ora, io domando se vi possa essere anche in ciò differenza dal dire: rimane in vigore quella disposizione, o riprodurla letteralmente. Ma si aggiunge che qui vi era una ragione speciale di ripeterla, perchè nel progetto ministeriale esiste una variante essenziale; ed è che in quest'articolo si dichiara che in qualunque condizione si possano trovare gl'istituti vescovili, cioè sia che si adattino ai regolamenti sugli istituti pubblici, sia che vogliano invece conservare il privilegio dei piccoli seminari, secondo il disposto del Concilio di Trento, tuttavia il Governo avrà sempre diritto alla sorveglianza generale sopra i medesimi e di farli visitare, onde riconoscere se nulla vi si faccia contro le leggi dello Stato, oppure nulla vi sia contro l'igiene o contro qualche principio di generale interesse.

Ora, questo diritto di sorveglianza, quantunque si dichiara generalmente che è ingenito nel Governo, tuttavia non essendo stato dichiarato in nessuna legge anteriore, veniva vivamente contestato, e non si poteva mai dal Governo far praticare alcuna ispezione senza che si sollevassero immediatamente degli urti tra le dignità ecclesiastiche ed il Ministero.

Dunque era bene che la legge dichiarasse esplicitamente questo diritto di generale sorveglianza. Questo principio vivamente dibattuto in Senato, vi fu poi adottato a grande maggioranza; ed io la stimo questa una vera conquista importante anche per gl'istituti medesimi.

In questo modo, abbandonando interamente il capo primo, anche questa verrebbe perduta. Ma, comunque sia il giudizio che porta la Camera sull'utilità di questa disposizione aggiunta all'articolo 7, sta sempre che vi è una ragione grave perchè il Ministero abbia creduto di riprodurre quest'articolo coll'emendamento accennata.

Infine ci è l'articolo 10 in cui si dichiara che « nelle leggi e nei regolamenti relativi ai diversi rami d'insegnamento saranno determinate le particolari cautele da usarsi nel provvedere alla direzione ed istruzione religiosa.

Voi conoscete, o signori, le ragioni che vennero adottate dal Ministero e dall'altro ramo del Parlamento relativamente al merito di quest'articolo. Non è certamente il Ministero che lo abbia introdotto, ma è una necessità d'introdurlo dopo le osservazioni che vennero fatte relativamente al medesimo; poichè, e ciò venne notato, trattandosi di un insegnamento speciale il quale deve essere dato dal clero, vi si debbono premettere delle intelligenze, delle cautele per potere stabilire colla massima armonia questo insegnamento.

Eccovi, o signori, esposti i motivi che determinarono il Ministero ad introdurre tutte queste speciali disposizioni nel primo capitolo della legge.

Ora, esposte così le mie ragioni, lascerò alla Camera il giudicare se sia opportuno accettare il primo capitolo, oppure se basti dire con una dichiarazione che, in quanto a quelle disposizioni, bisogna riferirsi alla legislazione attuale. Certamente che così non si cambia la legislazione, perchè il Ministero dovrà servirsi delle leggi anteriori che sono riprodotte in queste disposizioni; ma si perde e la maggiore chiarezza di alcune di esse e l'aggiunta di altre le quali, invece di nuocere alla libertà d'insegnamento, non fanno che aprirgli la via, diminuendo quella sorveglianza che anche nei paesi in cui vi ha la massima libertà d'insegnamento il Governo non ha mai voluto abbandonare. Ora si vorrà, per una pura questione di formalità, abbandonare questi acquisti? E ripeto che questa è una pura questione di formalità, perchè in qualunque caso le disposizioni esistono egualmente.

Ma mi sia lecito di prendere atto di una espressione uscita

dalla bocca dell'onorevole Melegari, che cioè le disposizioni riprodotte nel primo capitolo di questa legge sono più deboli di quelle corrispondenti delle leggi anteriori: almeno ciò proverà (tanto più essendo l'onorevole Melegari zelantissimo amico della libertà d'insegnamento) che non è poi incontestabile l'accusa mossa da taluni che con queste disposizioni si sia d'assai aggravato il dispotismo e l'ingerenza del Governo riguardo agl'istituti privati.

SINRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mazza P.

MAZZA P. Io mi oppongo alla soppressione del primo capitolo proposta dall'onorevole mio amico Melegari, per alcune ragioni semplicissime che la Camera apprezzerà, secondo l'usato suo senno.

L'onorevole Melegari non vuole che si venga a discutere il primo capitolo primieramente perchè esso non si accorda interamente colla risoluzione approvata ieri l'altro dalla Camera; in secondo luogo, egli non vuole che si proceda a questa discussione, perchè colle varie disposizioni contenute nel primo capitolo non si fa in realtà che rinnovare, anzi ribadire le disposizioni già contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti.

Quanto alla prima obbiezione dell'onorevole Melegari, io credo che non sia affatto opportuno l'entrare nelle viscere della questione. Il voto adottato dalla Camera, ieri l'altro, che cosa portava in effetto? Portava che la Camera approvava in massima la libertà d'insegnamento. Fu in questo voto quasi unanime la Camera, perchè ciascheduno dei membri che la compongono, intendendo nel proprio senso i limiti di questa libertà, si riservò naturalmente di discutere questi limiti quando verrebbe a dibattersi la legge che il Ministero dichiarò di voler presentare sopra i confini che devono precisamente segnare cotesta libertà applicata ai vari rami dell'insegnamento.

Ma, lasciando la questione, che credo al tutto inopportuna, se e quando gli articoli che si propongono in questo capitolo primo si oppongano alla deliberazione presa dalla Camera, io dico che una tal contraddizione converrebbe dimostrarla articolo per articolo; ora ciò non è stato fatto e sarebbe impossibile il farlo, perchè la discussione procederebbe naturalmente imbrogliata, confusa in guisa da non potersene districare. Dunque per questa parte la proposta che oppugno non è accettabile.

Vengo alla seconda parte della proposta del deputato Melegari.

Egli ha detto che questo primo capitolo contiene disposizioni che, in ultimo costrutto, non fanno che rinnovare, anzi ribadire le leggi e i regolamenti restrittivi in vigore.

Il ministro dell'istruzione pubblica provò testè che nelle leggi anteriori, e specialmente in quella del 4 ottobre non si contengono alcune delle disposizioni scritte in questo capitolo; provò anzi che alcune di queste ultime allargano invece di restringere il principio di libertà.

Ma anche in questa parte io non seguirò il ministro nel suo erudito discorso; tutto ciò che si è detto se e quanto gli articoli di questo capitolo primo allarghino o restringano la libertà d'insegnamento, converrà ripeterlo, articolo per articolo, e dimostrarlo in contraddittorio della Camera. Questa e non altra è la norma regolare di procedere nelle nostre discussioni. Prima la discussione generale sui principii, poi le questioni speciali sulle disposizioni concrete della legge, altrimenti sott'altra forma non si farebbe che rientrare nella discussione generale e in una discussione generale assai più confusa, perchè non si saprebbe su quale articolo si discuta.

Il fatto è che, se ben guardo gli articoli contenuti nel primo capitolo, io non veggio chiaramente ripetuta la sanzione dei regolamenti in vigore, se non all'articolo 8 in cui si dice:

« Fino alla promulgazione delle predette leggi speciali, tutte le scuole e gl'istituti privati d'istruzione e d'educazione, maschili e femminili, retti da secolari o da ecclesiastici, dovranno conformarsi alle leggi e ai regolamenti in vigore. »

Tutto il resto, come ho detto, converrà partitamente chiarirlo e dimostrarlo. Ma veggio, per esempio, a prima fronte, necessario l'articolo 2, ove si distribuisce l'insegnamento in tre grandi parti, e in questo chiedo perdono alla Commissione se non sono del suo parere; si distribuisce, dico, l'insegnamento in tre grandi parti, e si definisce: l'insegnamento elementare, il secondario e il superiore.

Questa può parere definizione soverchia in una legge di pubblica istruzione; io però non la credo tale. In primo luogo perchè è molto conveniente che l'istruzione pubblica, in una legge che ne regola l'amministrazione, sia chiarito in quali parti essa si distingue: non la credo inoltre superflua, imperocchè e nelle seguenti leggi e nelle nostre discussioni sopra le medesime leggi accadrà sovente di nominare l'istruzione elementare, l'istruzione secondaria e l'istruzione universitaria. Ora, quando siano ben chiariti i limiti che separano tra loro l'istruzione superiore, la secondaria e l'elementare, noi avremo le norme chiare, irrepugnabili da noi stessi determinate per definire questa od altre tali controversie.

Veggio parimente necessario l'articolo secondo della Commissione, il quale definisce quali siano gl'istituti e le scuole veramente appartenenti all'istruzione pubblica; e ciò non ha d'uopo di dimostrazioni. Evidentemente in una legge di pubblica amministrazione è necessario che sia bene inteso quali siano gl'istituti, quali le scuole che appartengono alla pubblica istruzione; lo stesso dicasi dell'articolo 6, il quale definisce del pari quali siano gli istituti e le scuole appartenenti all'istruzione privata.

Finalmente osserverò ancora che, quantunque l'articolo 5 contenga una disposizione che può essere stata trascritta dalla legge anteriore del 4 ottobre, tuttavia perchè segna l'autonomia del potere civile nelle scuole, e mette fuori l'ingerenza abusiva di altre potestà che non sono le legittime, io credo che trovi il naturale e legittimo suo posto in una legge generale di amministrazione della pubblica istruzione.

Ho specialmente notati questi articoli, l'utilità, anzi la necessità dei quali mi sembra evidente. Potrei forse aggiungere altre osservazioni, ma nol farò per non tediare la Camera.

Credo pertanto e più utile e più regolare e più decoroso per chi ha proposto e per chi ha già ventilata questa legge, il discutere uno per uno questi articoli, invece di respingerli tutti in un fascio, senza che si possa da nessuno di noi conoscere distintamente la portata di un tale voto complessivo.

BUFFA, relatore. Premetto che questa volta prendo la parola non come relatore della Commissione, ma semplicemente in nome mio, perchè intendo fare una proposta, o per dir meglio una controproposta a quella fatta dall'onorevole Melegari, della quale sono io solo l'autore, e intorno alla quale non ho potuto consultare la Commissione.

In primo luogo debbo combattere la proposta dell'onorevole Melegari nell'interesse medesimo della libertà d'insegnamento. Come ho già avuto l'onore di esporre alla Camera nella discussione generale quando presi la parola per respingere l'ordine del giorno presentato dal deputato Menabrea, nel primo capitolo si contiene qualche cosa che definisce la libertà d'insegnamento nelle scuole private ed assicura molto meglio il suo avvenire di quello che possa farlo un semplice

ordine del giorno. Alludeva allora all'articolo primo in cui si distingue l'istruzione pubblica ufficiale dalla privata, ossia libera, e non solo si fa questa distinzione ignota affatto alla legge del 4 ottobre, la quale non parla che d'insegnamento pubblico, ma si definiscono ancora i limiti entro i quali dovrà esercitarsi l'ingerimento governativo sopra l'insegnamento libero. Questi limiti sono quelli dell'igiene pubblica, della morale e dell'ordine pubblico, e come allora diceva, e mi giova ripetere adesso, io credo che difficilmente qualunque amatore della libertà d'insegnamento vorrebbe opporsi a questa specie di sorveglianza governativa.

Noi dunque, se togliessimo di un colpo solo il primo capitolo della legge, lascieremmo abbandonato l'avvenire della libertà d'insegnamento unicamente ad un ordine del giorno, base per natura sua pur non molto sicura.

Ma non vi è niente a fare per questo? Io credo di sì. L'ordine del giorno approvato dalla Camera nella seduta di sabato ha forse avuto apparentemente un significato maggiore di quello che aveva in realtà perchè, come già notava l'onorevole preopinante, essendo molto vago nelle sue espressioni, ciascheduno poteva approvarlo secondo i propri intendimenti. Io credo che vi sarebbe una specie di agente chimico che, applicato alla massa dei voti che approvarono quell'ordine del giorno, la decomporrebbe forse in molte parti non solo distinte, ma anche eterogenee.

Quest'agente chimico non sarebbe che un piccolo credo contenuto in due domande. Si potrebbe chiedere, per esempio, a ciascheduno di quelli che approvarono l'ordine del giorno: approvate voi l'intera libertà di stampa? Approvate voi l'intera libertà di coscienza? Ebbene, io penso che sottoponendo questo piccolo credo alla sottoscrizione di tutti quelli che hanno approvato quell'ordine del giorno, ne risulterebbero delle divergenze enormi.

Ma lasciamo questa questione. Qualche cosa da fare c'è, e bisogna in primo luogo, trattandosi qui di cominciare il rinnovamento della nostra legislazione intorno al pubblico insegnamento, bisogna inserire in questa legge tutto quello che riguarda l'amministrazione delle scuole pubbliche. Ora il primo capitolo contiene parecchi articoli che si riferiscono unicamente alle scuole pubbliche: questa parte dunque bisognerebbe conservarla. Vi ha poi una parte del capitolo stesso che si riferisce invece alle scuole private, e quindi bisogna conservarlo soltanto provvisoriamente.

In questo sono d'accordo tutti; ed anche l'onorevole Melegari, che propone d'abolire il capitolo, ammette pure che fino a tanto che non si provveda con leggi speciali all'insegnamento privato debbono valere per esso le disposizioni legislative che sono in vigore presentemente. Ma se queste disposizioni legislative non debbono essere tenute in vigore se non provvisoriamente sino a che si provveda con leggi speciali ai vari rami d'insegnamento, ne viene di necessità che queste disposizioni non debbono essere poste nel corpo stesso della legge, ma essere rilette nel capitolo delle disposizioni transitorie della medesima.

Io dunque proporrei che si mantenesse il primo capitolo e si lasciassero in esso tutti gli articoli che si riferiscono alle scuole pubbliche, e che fossero rimandate alle disposizioni transitorie della legge quelle che riguardano l'insegnamento privato; con ciò ne verrebbe che nel primo articolo della legge si avrebbe una definizione dell'insegnamento pubblico e privato che consacrerrebbe già legislativamente la libertà dell'insegnamento; anzi, qualora la Camera fosse disposta ad accettare questa mia proposta, si potrebbe anche modificare il primo articolo in modo che spiegasse anche più

chiaramente questo intendimento; nel qual caso mi riserverei di proporre a tal fine un altro emendamento. Si eliminerebbero gli articoli 2 e 6 della Commissione che danno la definizione dell'insegnamento pubblico e privato, perchè è appunto nella definizione degli istituti pubblici e privati che cade la maggior parte e la più difficile della discussione. Così si continuerebbero a considerare provvisoriamente come istituti pubblici quelli che sono al presente considerati come tali dalla nostra legislazione, salvo poi a definire meglio una siffatta questione quando si tratterebbe delle leggi speciali che sono il luogo più acconco per sciogliere tali difficoltà.

Si lascierebbero gli articoli 3, 4 e 5 i quali riguardano le scuole pubbliche; si lascierebbe pure il sesto il quale promette che all'insegnamento libero si provvederà colle leggi speciali; e sarebbero rimandati tutti gli altri alle disposizioni transitorie.

Spero di essermi spiegato abbastanza chiaramente, perchè la Camera abbia inteso quale sia veramente la mia intenzione. Desidero che si conservi il primo capitolo, che in esso siano compresi tutti gli articoli che si riferiscono all'insegnamento pubblico ossia ufficiale, ed anche il primo in cui si riconosce l'insegnamento privato o libero; si rimandino alle disposizioni transitorie quegli articoli che riguardano l'insegnamento privato; che inoltre si aboliscano affatto gli articoli 2 e 6 che contengono le definizioni degli istituti pubblici e degli istituti privati.

MICHELINI G. B. Non ostante le cose dette dall'onorevole ministro della pubblica istruzione e dal deputato Mazza, io sorgo ad appoggiare la proposta del professore Melegari, che credo logica conseguenza dell'ordine del giorno che la Camera ha approvato al fine della tornata di sabato. Si è detto da alcuni dei precedenti oratori che questo ordine del giorno non ha una determinata significazione, od almeno che gliene danno una diversa i vari deputati, secondo i desiderii loro. Che cosa essi intendano nell'intima loro coscienza, io non lo ricerco. Farò nondimeno osservare che quest'ordine del giorno ha una significazione precisa ove sia posto a raffronto con quello che aveva proposto l'onorevole Menabrea. Diffatti, in tutta la discussione generale di questo progetto di legge riguardo alla questione della libertà d'insegnamento, eranvi due sistemi a fronte. Quasi da tutti i lati di questa Camera si facevano proposizioni in favore della libertà d'insegnamento più o meno larga, secondo l'intendimento dei vari proponenti. Ma il disparere cominciava circa l'attuazione della libertà, perchè vi erano di quelli che volevano che in questa legge non se ne parlasse nè punto nè poco, e che la questione fosse rimandata alle leggi speciali riflettenti vari rami del pubblico insegnamento; perchè allora, dicevano essi, e dicevano benissimo, opereremo non più alla cieca, come presentemente, ma con conoscenza di causa, e concederemo la libertà in quella misura ed in quel modo che crederemo opportuno.

A questo sistema, seppure non erro, si avvicinavano l'onorevole presidente del Consiglio ed il ministro della pubblica istruzione, il quale lo dichiarava esplicitamente al principio della discussione generale.

Il primo di questi due sistemi era rappresentato dall'ordine del giorno del deputato Menabrea, il secondo da quello che io ho avuto l'onore di proporre. Ora, la Camera avendo approvato quest'ultimo ordine del giorno, ha implicitamente respinto quello del deputato Menabrea; ha deciso cioè dover prevalere il secondo sistema.

Per verità, molto mi stupisce che il signor ministro della pubblica istruzione, il quale propugnava questo sistema, ora

ne rifiuti le conseguenze, vale a dire che in questa legge si discuta il primo articolo di essa. Egli faceva passare a rassegna i vari articoli onde si compone questo capo, e ne dimostrava la necessità. Io non lo seguirò minutamente in questa rassegna, ma per rispondergli sono costretto di sottoporre alla Camera l'esame dei diversi articoli che mi hanno maggiormente colpito, e che quasi quasi mi rendevano perplesso circa la proposta del professore Melegari.

Il primo articolo è certamente quello che è più essenziale in tutto questo capo che è intitolato *Delle disposizioni generali*. Ma osservi la Camera che in quest'articolo, qualunque ne sia l'efficacia, ed io non nego che ne possa avere qualcuna, quest'efficacia è, direi, neutralizzata dall'articolo 8. Che cosa dice diffatti l'articolo 8:

« Fino alla promulgazione delle predette leggi speciali, tutte le scuole e gli istituti privati d'istruzione e di educazione, maschili o femminili, retti da secolari o da ecclesiastici, dovranno conformarsi alle leggi ed ai regolamenti in vigore. »

Dunque io non vedo che frutto ne avremo approvando l'articolo primo, il quale è poco dopo abrogato dall'articolo 8. C'è la questione d'interpretare l'articolo 56 della legge del 1848, il quale parla di maestri delle corporazioni religiose e non di maestre. Trattasi di sapere se queste ultime siano comprese nella generale denominazione di maestri. Sinora non è stata pronunziata sentenza a questo riguardo. Io credo che l'interpretazione ovvia è che sotto il nome di maestri si intendano anche le maestre. Io credo che qualunque tribunale intenderà la legge in questo modo. Frattanto tale è pure nel fatto l'interpretazione che si dà dappertutto. Continui a dargliela il signor ministro, e ci presenti al più presto le leggi speciali in cui saranno sciolti questi ed altri dubbi.

Faccio ancora un'osservazione nell'interesse del signor ministro.

Egli ci ha detto più volte: io sono imbarazzato da questi Consigli; è necessario uscire da queste pastoie, le quali mi vietano di operare il bene con quella libertà che è concessa agli altri ministri miei colleghi. Ebbene, il modo di uscire da quegli impicci è di prescindere da tutte le altre questioni. Se noi ci limitiamo a fare una legge per porre il signor ministro in istato di regolar bene la pubblica istruzione, di liberarlo da questa rete di cui egli si lagna, in modo molto più spiccio di quello di porlo in una parola in istato non solamente di regnare, ma di governare, questa legge potrà essere fatta in poco tempo, ed ottenere la sanzione dei poteri legislativi. In caso contrario, io temo, ci badi il ministro, che noi non otterremo nè l'intento da lui desiderato nè altro qualunque.

MELEGARI. Il signor ministro prese atto dell'aver io dichiarato che il suo progetto, relativamente alla legislazione scolastica vigente, era mite.

Egli sarà evidente agli occhi di tutti coloro che conoscono le nostre leggi scolastiche e le straniere, che niuna di queste assicura così fortemente la direzione delle scuole sia pubbliche che private al Governo. La nostra legislazione a questo riguardo ha servito di tipo alla costituzione della Università imperiale francese, istituzione colossale che fu chiamata la più grande macchina di dispotismo che abbia potuto concepire lo spirito umano. Ma al paragone delle nostre costituzioni, la costituzione dell'Università francese è liberale.

I pochi articoli contenuti nel primo titolo che io propongo di sopprimere non fanno che debolmente ribadire l'assolutismo nell'istruzione. E dico debolmente, poichè non toccano le questioni di applicazione. Queste questioni d'applicazione

sono appunto le più severe per la libertà, non solo degli individui dei corpi, ma soprattutto della Chiesa; poichè le nostre leggi vanno perfino a stabilire quale dovrà essere nelle scuole teologiche l'indirizzo dell'insegnante, cosa che il decreto che costituisce l'Università in Francia non ha osato fare, o se l'ha fatto, ha dato all'insegnamento l'indirizzo che la Chiesa gallicana stessa aveva determinato, mentre dalle costituzioni di Vittorio Amedeo II e di Carlo Emanuele III l'indirizzo teologico è dato dalla potestà civile stessa. Non si poteva andare più oltre in fatto di direzione politica dell'istruzione pubblica.

Il signor ministro dice: il titolo primo contiene una disposizione la quale pone nelle mani del ministro costituzionale più francamente il governo dell'istruzione pubblica. Io non lo nego; anzi veggio in ciò, mi sia permesso il dirlo, un certo che di enorme. Ma io ne proponevo a questo riguardo la soppressione, senza credere che il potere del ministro ne fosse perciò diminuito, poichè la sua podestà si accresce dall'abolizione delle attribuzioni di tutti i corpi che la legge del 4 ottobre aveva stabiliti per temperare l'autorità ministeriale. Egli è certo che a questo riguardo solo il primo articolo del progetto sorpassa le leggi precedenti, perchè le Costituzioni lasciavano il governo dell'istruzione pubblica in mano ad un Consiglio di riforma, corpo che temperava, per la sua propria natura, l'indirizzo politico dell'autorità politica. Fra il Governo propriamente detto e gli'insegnanti vi era la tutela salvaguardia di questo Consiglio. Così Napoleone, ordinando la sua Università, non osò egli stesso porre nelle mani di un ministro il governo dell'istruzione pubblica, ma ad imitazione appunto del sistema piemontese (che storicamente sappiamo aver fornito la prima idea al grande imperatore) pose il governo della pubblica istruzione in mano di un gran maestro che non era ministro, anzi dipendeva per molti riguardi dal ministro dell'interno, e per altri dal Consiglio di Stato, circondando questo capo di un Consiglio superiore universitario. Egli sentiva tutti i pericoli che vi erano nel porre troppo a contatto col centro della vita politica il governo della pubblica istruzione, e creò un gran maestro revocabile sì dall'imperatore, ma nominato a titolo perpetuo, circondato da un corpo autorevole, il quale conservasse le grandi tradizioni dell'insegnamento e l'indirizzo generale dell'istruzione e dell'educazione pubblica.

A questo riguardo trovo l'articolo 1 improntato di un assolutismo maggiore di quel che lo fossero le disposizioni concernenti il Governo degli istituti scolastici nelle antiche costituzioni. Ma, siccome si parla qui della scuola ufficiale in confronto della scuola libera, credo si possa asserire che le nostre leggi antiche sono a tale rispetto più assolute assai delle proposizioni che vi sono sottoposte.

La mia intenzione nel proporre la soppressione del primo titolo è stata anzitutto quella di evitare le molte e difficili discussioni cui daranno inutilmente luogo gli articoli che lo compongono. L'onorevole ministro si accorgerà di leggeri che, adottando il sistema da me proposto assai più presto si verrà a discutere il progetto in ciò che ha di più importante; giacchè egli stesso ha più volte dichiarato che questo primo titolo non contiene in realtà se non quanto è già stabilito nelle antiche leggi, e che se vi è qualche differenza essa non fa che sciogliere certi dubbi che avevano già cessato di essere tali così agli occhi di lui come agli occhi dei ministri che lo avevano preceduto, poichè tutti a suo dire avevano applicata la legge antica secondo il sistema che egli stesso propone.

Dunque trattandosi di una legge che deve necessariamente

essere provvisoria, perchè volerci fare quest'oggi senza un fine principale smentire il nostro voto di ieri, farci negare l'omaggio che ieri abbiamo reso alla libertà?

Noi abbiamo diverse leggi che certo non approviamo, che la morale e la giustizia consigliano ad abrogare, eppure noi le manteniamo. Non citerò che la legge che istituisce il lotto: questa legge tutti vorrebbero vederla abolita, e credo che non v'ha nessuno qui che se si trattasse d'introdurre le lotterie, non desse il voto contrario: ebbene, ciò nullameno siamo costretti di lasciarla sussistere. Essa produce risultati finanziari di cui non possiamo fare a meno e la lasciamo.

V'è il secondo libro del Codice penale, vi sono interi capitoli del Codice civile, e così pure sonvi ancora leggi d'istruzione che non sono affatto d'accordo colle nostre istituzioni: noi le lasciamo sussistere, possiamo lasciarle provvisoriamente, perchè come aspettiamo sempre il momento di poter abolire certe leggi che nessuno propugna, aspettiamo pure quello di poter abolire il monopolio universitario. Ebbene, lasciamo correre fino a tempo più opportuno, ma non ratifichiamo inutilmente col nostro voto ciò che noi stessi non approviamo.

Dunque, adottando il mio sistema non s'impedisce nulla, non si statuisce nulla, si lascia sussistere ciò che esiste, e intanto si può stare in aspettazione sicura della libertà, mentre, dopo aver proclamato questi principii, credo che difficilmente fra tre o quattro mesi si verrebbe a proclamare il principio contrario. Forse un altro ministro si contenterebbe della nuova legge e rimanderebbe per avventura alle calende greche quella sulla libertà d'insegnamento.

Persisto dunque nel mantenere la mia proposta.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola agli altri oratori iscritti, stimo mio debito di far avvertire alla Camera che a proposito di questa proposizione mi nasce un dubbio sull'applicazione dell'articolo 34 dello Statuto, il quale è così espresso:

« Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione e poi presentata alla sanzione del Re.

« Le discussioni si faranno articolo per articolo. »

Ciò posto, sorge il dubbio gravissimo se veramente si possa procedere alla votazione della soppressione in massa che venne testè proposta, in guisa che sia impedito a ciascun deputato la votazione separata di ogni articolo.

La Camera deciderà su questo dubbio che ho creduto mio debito di sottoporle.

MELEGARI. Non mi era sfuggita questa difficoltà quando io faceva la mia proposta, ma nulladimeno l'ho presentata perchè posi mente che vi erano già precedenti a tale riguardo, come, a cagion d'esempio, sarebbe la legge sul Codice di procedura civile.

PRESIDENTE. Io ho fatto presente alla Camera il dubbio; essa deciderà nella sua saviezza.

Il deputato Sineo ha la parola.

SINEO. Io dirò in brevi termini il motivo per cui concordo nell'ordine del giorno proposto dall'onorevole preopinante.

La legge attualmente in vigore attribuisce al ministro la direzione dell'istruzione pubblica. Egli vi domanda che gliene concediate il governo.

Io credo che sarà oggetto di grave discussione a suo tempo se si debba fare questa mutazione nel nostro diritto pubblico, se si debba attribuire al Ministero il governo della pubblica

istruzione; ma credo che questa discussione sarà opportuna e la risoluzione problematica quando avrete poste le cose in una condizione normale, in quella condizione che fu prevista ed anzi sancita preventivamente dalla Camera quando accolse l'ordine del giorno dell'onorevole Michelini. In presenza del libero insegnamento privato, la disposizione che attribuisca al Ministero il governo della pubblica istruzione, potrà per avventura essere accettata senza grave danno.

Secondo il nostro antico diritto pubblico che in questa parte non fu modificato dalle leggi nuove, l'insegnamento pubblico si è sempre considerato come una specie di magistratura; gli insegnanti, cioè, sono al Ministero dell'istruzione pubblica, come sono i giudici al Ministero di grazia e giustizia. In questo modo l'insegnamento pubblico si sottrae alle oscillazioni cui va soggetto inevitabilmente il Governo centrale. Sotto il Governo dispotico le oscillazioni erano prodotte da intrighi di Corte, da quei pettegolezzi che spesso volte disponevano delle grandi cariche dello Stato.

La saviezza dei nostri principi riconobbe quanto era pericoloso il lasciare sottoposto a queste oscillazioni il governo della pubblica istruzione; il lasciare che le forme ed il fondo dell'insegnamento pubblico dovessero mutarsi col mutarsi della persona cui era affidato il portafoglio della pubblica istruzione. Per questo motivo, lasciando al ministro soltanto la direzione superiore dell'istruzione, affidavano il governo di essa a Consigli speciali. Questo motivo non è cessato nel Governo costituzionale. Voi non temete gli effetti di quei pettegolezzi che alcune volte disponevano delle sorti dello Stato, ma siete esposti ad oscillazioni dello stesso genere. Se non saranno i pettegolezzi di Corte che daranno luogo alla rimozione di un ministro, saranno le influenze dei partiti politici e ancor più facilmente le varie combinazioni della consorte; chè credo che le consorterie agiscano più spesso sopra un Governo costituzionale di quello che non facciano i partiti. Ciò lascia nel sistema ministeriale una variabilità che sarebbe sommamente deplorabile se venisse ad influire nella scelta dei professori e nella direzione o governo, dirò meglio, dell'insegnamento.

Quando voi metterete di fronte all'insegnamento pubblico il libero insegnamento privato, io credo allora che l'inconveniente sarà molto minore.

L'insegnamento privato libero correggerà gli errori dell'insegnamento pubblico. Se invece adesso voi conservate temporaneamente, come ne avete dichiarata la necessità col vostro ordine del giorno, il monopolio dell'insegnamento nelle mani di chi regge la pubblica istruzione, lasciate che questa pubblica istruzione sia per ora retta ancora, secondo il nostro antico diritto pubblico, da corpi permanenti, da corpi non soggetti a quelle oscillazioni che nei Governi costituzionali, lo ripeto, non sono meno frequenti e meno pericolose di quello che fossero sotto il Governo assoluto.

Questo è il motivo per cui desidererei vivamente che non si venisse ora a trattare una questione che è gravissima in sé, ma la cui risoluzione, se fosse nel senso proposto in questo primo capo del progetto di legge, mi sembrerebbe molto pericolosa e prematura.

FARINI. Ho domandato la parola quando l'onorevole Buffa proponeva un cambiamento nelle disposizioni della proposta di legge su cui discutiamo, per dichiarare che io mi accostavo al partito che egli introduce. Il deputato Buffa intende che il primo articolo sia un poco meglio chiarito, poi vuol torre da questa legge tutte quante le definizioni sulle quali potrebbe farsi lunga discussione, nè forse sarebbe facile l'intendersi; vuol mantenere nel primo titolo tutte le

disposizioni che riguardano le scuole pubbliche ossia ufficiali, e mandare fra le disposizioni transitorie quelle provvisorie le quali debbono durare insino a che saranno fatte le leggi speciali a cui, secondo le intenzioni del Ministero e della Camera, debbe essere accomodata la libertà d'insegnamento. Io mi accosto a questo metodo, e credo che agevolerà di molto la discussione. Non così sarebbe, a mio avviso, agevolata, dove fosse approvata la proposta Melegari che io non posso raccomandare ai voti della Camera. Egli è oramai inutile lo affaticarsi ad eliminare certe questioni; anzi è meglio che, a mano a mano che vengono sottoposte quelle che voi credete difficoltà, le eliminate, le temperiate. Che cosa faremmo approvando il partito che vi propone l'onorevole Melegari? Intenderemmo tutti di pigliar tempo, lasciando le cose in una specie d'ambiguità che non fa pro a nessuno. Perciò credo che il rimandare alle disposizioni transitorie quelle che sono nel primo titolo della legge sia già un altro omaggio (giacchè parliamo di omaggi e non di clausole di legge), un altro omaggio che rendiamo al principio della temporaneità di queste provvisorie. Oltre che io mantengo quello che dice il signor ministro, quello che pensa l'onorevole relatore, cioè che sia impossibile governare, che sia impossibile amministrare (se quella parola offenda i nervi di qualcuno) la pubblica istruzione senza i regolamenti che abbiamo, fintantochè non si facciano leggi nuove. Però io ho un dubbio; ed in questo mi scosto alquanto dall'onorevole mio amico Buffa. Credo che fra le provvisorie transitorie si debba metterne una nuova, la quale possa provvedere a quelli che, a mio avviso (la Camera poi ne giudicherà), sono abusi, sono sconci che non debbono durare nemmeno un giorno di più.

Quindi, approvando il partito che propone l'onorevole Buffa, io mando fin d'ora al banco della Presidenza un'aggiunta.

Voci. La legga.

FARINI. Se la Camera vuole, la leggerò.

Mantenute le disposizioni cui accennava il deputato Buffa, io aggiungerei questa:

« Sino alla promulgazione delle leggi che daranno ordine e guarentigia al libero insegnamento, i giovani che avranno fatti gli studi o nella casa paterna o nelle scuole non sottoposte all'ispezione ordinaria delle podestà scolastiche, o fuori dello Stato, saranno ammessi agli esami di magistero purchè facciano particolare esperimento di avere acquistate le cognizioni delle quali debbono dar saggio gli alunni delle scuole pubbliche prima di essere ammessi a quegli esami.

« L'esperimento sarà fatto dinanzi a particolari Giunte esaminatrici nominate annualmente in ogni circondario accademico dal ministro della pubblica istruzione, sulla proposta del Consiglio superiore.

« Siffatta disposizione sarà osservata anche per gli esami dei corsi tecnici in tutti i casi in cui sono prescritti. »

Per ora non faccio che leggere questa disposizione. La spiegherò poi quando verrà in discussione.

PRESIDENTE. Il signor ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Le ulteriori spiegazioni date dall'onorevole Melegari circa le intenzioni che lo spinsero a proporre la soppressione del primo capitolo dimostrano che, se prova un certo ribrezzo nel dover ripetere ancora quelle fatali parole, le quali si riferiscono all'ingerenza arbitraria del Ministero nelle scuole private, provi forse un ribrezzo maggiore a sentir pronunziare che il ministro governa.

Per me, debbo dirlo, rimango sorpreso che questa parola possa destare suscettività e paure, direi, strane in un Governo particolarmente costituzionale. Io domando che cosa deve fare il ministro, se non governa. Che cosa significa la parola *governo*? Mi pare che governare voglia dire far eseguire la legge, procurare che ognuno stia nei limiti che la legge prescrive. Ora, se concedete ad altri l'esecuzione della legge, e poi chiedete al ministro conto dell'esecuzione della medesima e lo rendete ad un tempo responsabile, io domando in quale assurdo non si cada.

Io vedo che nei diversi progetti di legge, ed in uno in cui so che il deputato Melegari ebbe grandissima parte, parlando delle attribuzioni del ministro, dice che il ministro è responsabile dell'esecuzione delle leggi che governano le diverse parti della pubblica istruzione. Ne viene dunque la conseguenza che il ministro governa con quelle leggi che sono stabilite per l'istruzione pubblica, ed io ho sempre inteso a dire che, quando si parla del Governo, si parla particolarmente del Ministero, e quando si allude a quello che fa il Ministero, s'intende che il Ministero governa.

Ora, lo ripeto, io non sono poco sorpreso di vedere una persona come il deputato Melegari, il quale ha fatto studi particolari e profondi intorno al diritto costituzionale, a voler contestare ad un ministro costituzionale la facoltà di governare. Io credo che nessun ministro reggerebbe, ove si trovasse nella condizione di dover lasciar governare gli altri, e poi rendere ragione del governo altrui avanti al Parlamento. Io credo queste due cose talmente fra sè contraddicenti, che non possano assolutamente sussistere insieme. Certo che la condizione creata ai ministri dell'istruzione pubblica dalla legge del 4 ottobre è comodissima, per modo che chi poco si curasse della responsabilità dei propri atti potrebbe passarsela tranquillamente e contentarsi unicamente di distribuire favori, fare alcune promozioni, rispondendo a coloro che lo rimproverassero di qualche atto meno utile o meno giusto, che egli non ne è responsabile, essendone imputabile la tale o tal'altra autorità. Ma io non penso che questo sia conforme alla dignità di ogni uomo ed alla dignità stessa del sistema parlamentare, e nemmeno conforme al buon andamento dell'istruzione pubblica, perchè, quando la Camera vede che si è deviato dallo scopo, deve procurare di far tornare sul retto sentiero, e questo non può fare, se non richiamando il ministro alla stretta esecuzione delle leggi ed alla più sincera direzione dell'insegnamento.

Quindi io mi oppongo recisamente, come credo che ognuno si opporrà, alla proposta dell'onorevole Melegari. Nè credo che con ciò si aumenterà l'arbitrio del Ministero, perchè egli governerà colle leggi, e queste sono fatte dal Parlamento, il quale può sempre richiamarlo all'esecuzione di esse, qualora se ne allontani. Stimò anzi che quest'arbitrio resti scemato d'assai, dando al ministro l'effettivo governo dell'istruzione, invece di lasciarla a corpi irresponsabili, perchè contro di questi il Parlamento non ha azione alcuna, non può neppure destituirli, come, secondo la legge del 4 ottobre, non l'avrebbe nemmeno il ministro, essendo essi nominati generalmente a vita; cosicchè l'azione del Parlamento e quella del Ministero urterebbero contro uno scoglio insuperabile, salvo distruggendo la legge. Quindi ne nasce un urto tra il ministro, il quale crede di dover governare in un modo, e questi corpi che credono di aver a governare in un altro, ed essendo questi inamovibili e fuori dell'azione del Governo e del Parlamento, ed il ministro invece amovibile e sotto l'azione delle Camere, dovrà sempre cedere il ministro e ritirarsi, e lasciare che questi governino come vogliono.

Questa è una delle belle conseguenze che sorgerebbero da quei principii, come è accaduto ed accadrà sempre, ove si conservi in vigore questo sistema consacrato nella legge del 4 ottobre.

Io non credo nemmeno che sia esatto il confronto fatto dall'onorevole Melegari coll'autorità che competeva anticamente al corpo universitario di Parigi ed al corpo universitario del Piemonte, e la facoltà del gran maestro dell'Università di Parigi e del nostro gran riformatore, perchè non è vero che il dispotismo fosse per nulla in tal modo mitigato. Infatti era sempre col Re che riferiva il gran maestro dell'Università, ed era sempre il Re che destituisce, promuoveva, traslocava come gli piaceva. Dimodochè io penso che, per quanto grande sia il dispotismo attuale, secondo le opinioni di taluni, non possa certamente asserirsi che giunga a tal punto.

È anche inesatto il dire che vi fosse maggior libertà sotto il sistema delle corporazioni universitarie di quanta ve ne sia attualmente. Del resto io dirò che, quando il Parlamento permette che in un sistema costituzionale si commettano enormità, la colpa almeno è condivisa fra il ministro ed il Parlamento.

Riguardo all'altra proposizione fatta dall'onorevole mio amico il deputato Buffa e sostenuta dall'onorevole Farini, di accettare una parte delle disposizioni contenute nel progetto, e le altre o sopprimerle o rimandarle a disposizioni transitorie, io trovo che questo temperamento, il quale è commendevolissimo da un lato, perchè cerca di semplificare la questione, e nello stesso tempo di fornire i mezzi al Governo di governare provvisoriamente riguardo agli istituti privati, ha pure due inconvenienti, il primo dei quali si è che così non si eviterà la discussione dei singoli articoli, perchè ognuno vorrà sapere se questa o quella disposizione dovrà far parte ancora della legge definitiva o della parte transitoria, e, quantunque siasi data l'unanimità nell'accettare la risoluzione del deputato Michelini in favore del principio di libertà, tuttavia, quando si verrà a decidere quale disposizione dovrà essere rilegata e messa, dirò, in ostracismo fra le transitorie, e quale conservarsi, nascerà una grande discrepanza di pareri. Ne abbiamo una prova dalle maggiori spiegazioni date dall'onorevole Melegari, il quale contesterebbe subito il primo articolo, e probabilmente lo relegherebbe tra le disposizioni transitorie, cosicchè il ministro dovrebbe transitoriamente governare, e, se non egli, può anche proporlo un altro. Verrà poi la questione dell'insegnamento pubblico; vi sarà chi vorrà dividerlo in due categorie, una dell'insegnamento ufficiale, l'altra dell'insegnamento pubblico sì, ma libero; quindi si disputerà lungamente per vedere sin dove debba giungere l'insegnamento ufficiale, sin dove il libero; se quello debba essere limitato agli istituti governativi, regi, nazionali, o comprendere invece anche gli istituti e le scuole comunali e provinciali; e qui sorgeranno proposte e controproposte, e modificazioni e graduazioni interminabili. La discussione adunque non si evita; solamente si otterrebbe di fare la cerna degli articoli, di metterne metà nella legge effettiva, metà nella parte transitoria.

Ma quale vantaggio, quale effetto da ciò verrebbe, salvo che di fare una cosa inaudita nella formazione delle leggi, di dare cioè il carattere transitorio a certe disposizioni le quali non sono ancora surrogate da altre?

Io ho diverse volte veduto che si stabiliscono articoli transitorii in una legge, quando non tutte le disposizioni di questa possono andare in vigore, quando, cioè, per circostanze particolari, bisogna differire l'attuazione di alcune di esse già san-

cite nella legge sino a due o tre anni; allora si stabiliscono disposizioni transitorie; ma, se non vi sono ancora queste leggi speciali che debbono surrogare le disposizioni transitorie, trovo meno regolare di farne un capitolo a parte. Dunque, per queste considerazioni, mi pare che tanto vale entrare nella discussione degli articoli, esaminarli uno ad uno, e poi deliberare.

Forse che, escludendo il primo capitolo, si eviteranno le discussioni? No, perchè, quando si passerà agli altri articoli del progetto, si vedrà che nelle attribuzioni conferite alle diverse potestà scolastiche ve ne sono alcune che si riferiscono alle scuole ufficiali e pubbliche, ed altre che si riferiscono soltanto alle private. Come farete?

Voi direte: facciamo un'altra separazione, e limitiamoci nel testo della legge a dire che gli ispettori, i direttori, i Consigli superiori, le delegazioni provinciali, il ministro avranno la tale o tal'altra ingerenza negli istituti pubblici, e, per l'ingerenza che hanno negli istituti privati, rimandarli a queste disposizioni transitorie, o sopprimerla affatto.

In questo modo trovo che starebbe sempre la prima difficoltà, che domina tutte le altre, quella dei mezzi di poter eseguire la legge attuale circa gli istituti privati, giacchè non se ne potrebbe più far parola nella legge stessa.

BERTI. Domanderei la parola sull'ordine della discussione. Desidererei sapere intorno a che cosa versa la discussione. C'è una proposta del deputato Melegari, una del deputato Farini ed un'altra del deputato Buffa; desidererei che si determinasse su quale di queste proposte versa la discussione.

Voci. Sulla proposta Melegari!

BERTI. Si era messa innanzi la questione pregiudiziale; dunque la si cominci a sciogliere.

PRESIDENTE. Il presidente, sin dal principio della seduta, ha dichiarato che, rigettato l'emendamento dell'onorevole Tola, veniva in discussione, come avente la priorità su tutte le altre, la proposta del deputato Melegari. Quindi il dibattimento versò sempre su questa. Furono bensì presentate altre proposizioni, delle quali si è dovuto discorrere nella discussione, e se questo ha pregiudicato in qualche modo l'ordine, non è men vero che la proposta sulla quale si tratta ora di deliberare è quella del deputato Melegari.

Io feci un'osservazione dedotta dall'articolo 55 dello Statuto, ma la Camera non essendo in numero, non ho potuto interrogarla in proposito, ed ho lasciato continuare la discussione, perchè molti deputati si trovano nella biblioteca.

Voci. Si facciano chiamare!

PRESIDENTE. Si sono già chiamati.

Il deputato Demaria ha facoltà di parlare.

DEMARIA. Era appunto mio intendimento di dichiarare che, siccome io credeva che per fare spedita la discussione era d'uopo di risolvere ordinatamente le questioni che erano state sollevate, sebbene io avessi osservazioni a fare sulla proposta dell'onorevole Buffa e su quella dell'onorevole Farini, tuttavia io intendeva, soltanto presentemente, di sottoporre alla Camera alcune osservazioni intorno alla proposta del deputato Melegari.

Rispetto a questa io penso che il suo autore nel farla abbia perduto un po' di vista lo scopo della legge che cade in discussione.

Lo scopo della medesima è quello di regolare l'amministrazione dell'istruzione pubblica. Ora io non iscorgo come si raggiungerebbe l'intento facendo una legge acefala, lasciando in disparte il primo capitolo, che deve determinare quali saranno le attribuzioni di chi è capo di tale ammi-

strazione. Io reputo che si potrà discutere quanto si vorrà la bontà degli articoli proposti dal Ministero o dalla Commissione, e che, recando il maggiore o minore timore di pregiudizio al principio della libertà d'insegnamento, si potrà tentare dai partigiani più o meno sviscerati di questa di emendare i vari articoli, ma non credo che sarebbe opera logica quella di discutere una legge rimandando pel primo capitolo, e non il meno importante, di questa ad una legge anteriore, tanto più quando il capitolo corrispondente di tale legge anteriore è ordinato dietro principii che profondamente si immutano nel progetto di legge che ora ci è presentato. Il capitolo della legge del 4 ottobre, sul quale vorrebbe che tuttora si rimanesse l'onorevole Melegari, è fondato sopra la ingerenza, l'influenza e la direzione che i vari Consigli debbono avere nei vari rami dell'istruzione pubblica; il Ministero, per così dire, è vincolato sino ad un certo punto e divide la sua responsabilità con questi vari Consigli. Su questo vincolamento del Ministero e l'ingerenza dei Consigli è nella legge del 4 ottobre redatto il primo capitolo. Ora si tratta appunto di francare alquanto il Ministero dall'ingerenza di questi Consigli; poichè, o signori, non è soltanto il vincolo che reca alla responsabilità ministeriale l'eccessiva ingerenza di questi Consigli che si deve emendare, ma eziandio la lentezza con cui, per l'inevitabile intervento loro, sono mandati a compimento certi perfezionamenti necessari nell'insegnamento, mentre si vedono, per esempio, voti emessi da facoltà, i quali, dovendo subire la filiera dei Consigli stabiliti, non possono più avere attuazione, per quanta sia la buona volontà del Ministero, che dopo un anno o un anno e mezzo dall'epoca in cui furono emessi. Deve dunque essere limitata quest'ingerenza, essere mutato quest'organismo, il quale ritarda talmente i perfezionamenti che alla pubblica istruzione debbono essere arrecati.

Non ripeterò qui gli argomenti che furono già adottati dall'onorevole ministro della pubblica istruzione e dal deputato Mazza per dimostrare quanta sia la necessità dei vari articoli che sono in questo primo capitolo contenuti; noterò solo alcune cose relativamente a ciò che ebbero a dire gli onorevoli Melegari e Michelini a sostegno dell'emendamento del primo.

L'onorevole Melegari diceva che nella legge nuova non vi ha articolo il quale rechi rinforzo all'autorità del Ministero. Io credo che la legge nuova, dichiarando che il Ministero governa ed amministra la pubblica istruzione, fa qualche cosa di più di ciò che fa la legge del 4 ottobre, la quale non dichiara questa supremazia, dirò così, del Ministero nell'amministrazione dell'istruzione pubblica.

Il deputato Michelini poi asseriva che il capitolo primo della legge proposta era contrario alla significazione dell'ordine del giorno. A questo proposito noterò che l'adozione dell'ordine del giorno Michelini dovrebbe far sparire in gran parte i timori che avevano indotto l'onorevole Melegari a proporre già nel seno della Commissione la soppressione di questo primo capitolo, perchè, per quanto vi fossero degli articoli alquanto equivoci in fatto di libertà d'insegnamento, parmi si possano correggere; e poi l'ordine esplicito adottato dalla Camera deve togliere, ripeto, ogni timore che per avventura l'articolo primo di questa legge possa recare nocimento allo svolgimento di questa libertà nella misura che sarà richiesta dalle leggi speciali che riguarderanno ciascun ramo del pubblico insegnamento.

L'onorevole Melegari poi accennava errori e cose contrarie al mantenimento della legge attuale, contrarie all'istruzione privata. Egli diceva: ma volete far risorgere una legge la

quale rende il Ministero dispotico ed arbitrario, volete mantenere una legge immorale? Ed egli paragonava la tolleranza per le leggi che reggono ora la privata istruzione a quella che si ha per la legge del lotto e per altre non del tutto irreprensibili.

Ma io noterò che vi è una grande distanza tra le leggi che attualmente governano l'istruzione privata e la legge del lotto; le leggi che governano l'istruzione privata non hanno nulla d'immorale, non hanno che lo scopo che ciascun Governo illuminato deve proporsi vegliando più o meno sulle scuole private.

Dirò poi che nella pratica attualmente le leggi che governano l'istruzione privata non hanno quell'effetto di assolutismo e di despotismo che teme l'onorevole Melegari, perchè in pratica l'istruzione privata tanto elementare quanto secondaria ha anche fra noi un grado di libertà che toglie fondamento all'accusa di despotismo eccessivo.

I partigiani della libertà dell'insegnamento vorrebbero, e tra essi l'onorevole Melegari, che immediatamente, e, senza porre grande differenza tra ramo e ramo d'istruzione, venisse attuata; ma io credo che non basta proclamare i principii perchè riescano immediatamente applicabili in un paese; credo che bisogna a tale pratica preparare il paese medesimo; credo che ciascun paese ha le sue tradizioni, i suoi costumi, e che bisogna superare gli ostacoli di questi costumi, di queste tradizioni per fare che l'istruzione libera sia egualmente proficua che l'istruzione ufficiale. Stimolo pertanto che saviamente noi faremo quando, secondo i vari rami d'istruzione, traccieremo quel grado di libertà che si addice a ciascheduno di questi rami, e lo sanciremo nella misura che le tradizioni e i costumi vogliono, perchè sieno veramente proficui. Perciò, chiudendo le mie osservazioni, dirò che penso si possa discutere il primo capitolo, che vi si possano introdurre modificazioni, e che possa diventare parte di questa legge senza che menomamente si pensi a quel Belo il quale fa tanto paura all'onorevole mio collega Melegari.

MICHELINI G. B. Io aveva chiesto la parola quando l'onorevole Farini faceva la sua proposta e voleva parlare contro di essa e contro il sistema proposto dall'onorevole Buffa. Se non che ora mi sembra che più di tutto alla Camera debba premere di uscire da questo ginepraio in cui trovasi la discussione dal principio di questa tornata, la qual cosa non si può conseguire se non circoscrivendo la discussione, vale a dire limitandola per ora alla proposta Melegari. Noi non perverremo a fare una legge, se non procedendo per eliminazione delle varie, delle troppe proposte che sonosi fatte. Se la Camera approva la proposta Melegari, restano inutili tutti gli altri sistemi; in caso che non l'approvasse, allora verranno i due sistemi, i quali hanno molta analogia tra di loro, degli onorevoli Farini e Buffa, i quali sistemi in sostanza sono emendamenti al progetto di legge. Quindi mi pare che dovrebbe il signor presidente mettere ai voti la proposta Melegari. Visto l'esito della votazione, la Camera saprà a che attenersi. In caso contrario io prego il signor presidente a darmi la parola per oppormi alla proposta dei deputati Farini e Buffa.

PRESIDENTE. Il presidente metterà ai voti la proposta Melegari quando non vi saranno più oratori iscritti e quando la Camera sarà in numero.

La parola spetta al deputato Melegari.

MELEGARI. Il signor ministro mi ha fatto appunto dell'aver io criticata la compilazione del primo articolo. Veramente la mia osservazione non si portava sulla parola *governa*, ma sull'abolizione delle attribuzioni date ai Consigli

ed agli uffiziali dell'istruzione pubblica dalle altre leggi le quali temperavano in gran parte l'assolutismo di colui che è chiamato a presiedere al dicastero della pubblica istruzione.

Ma non è qui la sede di discutere questa questione. Se la mia proposizione non è adottata dalla Camera, verrà in discussione questo primo articolo, e sarà allora che dimostrerò come io intenda il governo dell'istruzione pubblica, e si accorgerà l'onorevole ministro che non siamo molto lontani dallo intenderci in proposito.

Quanto a ciò che ha detto l'onorevole Demaria, rispondo che egli ha frantesa la mia intenzione. Io aveva detto che dovevamo rispettare la legge, perchè ogni legge vuol essere rispettata, anche quelle che la morale consiglierebbe di abolire. Con ciò io non ho detto che la morale consigliasse di abolire le nostre leggi universitarie. Io non ho mai detto che esse fossero immorali.

BUFFA, relatore. Ho domandato la parola per difendere la proposta da me fatta, ma se si vuole invece proseguire la discussione unicamente sulla proposta Melegari...

DE VIRY. Domando la parola.

BUFFA, relatore... e venire ai voti su questa, io tacerò. Solamente vorrei far notare alla Camera che l'approvare o il respingere la proposta Melegari, per molti può forse dipendere dalla proposta che ho fatto io, e che quindi la discussione assolutamente separata forse è impossibile e forse anche nocevole.

Dopo queste considerazioni io mi rimetto al giudizio della Camera.

MAZZA P. Mi pare che al punto in cui è giunta questa discussione la Camera debba essere affatto convinta che essa non può più procedere avanti senza confusione.

Io ho sentito un onorevole membro della Commissione, il mio amico Farini, mettere innanzi una proposta la quale, se non cade in fallo, pregiudica essenzialmente alle deliberazioni che la Camera sarà per prendere quando verrà in discussione quella legge speciale che ci venne promessa dal ministro circa l'applicazione della libertà ai vari rami dell'insegnamento.

Ho sentito un altro onorevole deputato, il mio amico Sineo, il quale, perchè egli avversa il primo articolo di questa legge, domandava che venisse soppressa la discussione dell'intero capitolo, epperò per questa semplice ragione si aderiva alla proposta Melegari.

Questo, evidentemente, sarebbe anche fuori di luogo, perchè per escludere la discussione dell'intero primo capitolo, il quale contiene dieci distinte disposizioni, conviene che la Camera decida se tutte queste disposizioni e non una sola di esse siano o no accettabili.

Insomma la Camera ignora compiutamente dopo queste varie e disparate proposte la base su cui versa presentemente la discussione. Epperò, per evitare questa immancabile confusione, la quale sarà ancora per accrescersi, e per la disposizione precisa dello Statuto, letta poc'anzi dall'onorevole signor presidente, secondo la quale sarebbe irregolare, e quindi, per la forma, contraria allo Statuto, una discussione speciale sopra un primo capitolo di legge dopochè si è esaurita la discussione generale sui principii che informano un progetto di legge, così io oppongo formalmente alla proposta del deputato Melegari la questione pregiudiziale, e chiedo che la Camera passi alla discussione della legge, secondo il consueto, articolo per articolo.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Mazza Pietro.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata questa proposta pregiudiziale, io prego i signori deputati a volersi attenere ad essa nella discussione.

DE VIRY. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Non posso accordargliela perchè ci sono ancora altri deputati iscritti: vi sono gli onorevoli Sineo e Farini.

DE VIRY. C'est pour une motion d'ordre.

PRESIDENTE. Se è per una questione d'ordine, ella ha facoltà di parlare.

DE VIRY. Nous sommes en présence de trois propositions, c'est-à-dire de la proposition Melegari, de la proposition Buffa et de celle de M. Farini.

Molte voci. Mais non, l'on discute en ce moment la proposition Melegari.

DE VIRY. Nous sommes en présence des propositions Melegari, Buffa et du ministre de l'instruction publique qui veut soutenir son projet de loi. Or il est certain qu'après tout ce que nous avons entendu, nous ne pouvons comprendre comment marche cette discussion.

Je voudrais alors, comme M. Melegari propose la suppression de plusieurs articles de la loi, et que M. Buffa a présenté des modifications transitoires, qu'on fit imprimer et distribuer le tout, car autrement il est impossible de savoir où nous allons. Je crois que c'est le seul moyen pour que la discussion marche avec un peu plus d'assurance pour chaque membre qui doit voter.

Nous commençons par voter la suppression de plusieurs articles qu'il s'agira ensuite de rétablir en partie; en ce cas, pourquoi en voter la suppression? Nous risquons de tomber dans une inconséquence fâcheuse pour la Chambre, et qui, peut-être, sera cause très-possible qu'on ne puisse plus marcher et arriver à la fin de cette discussion.

Je crois que si nous voulons procéder avec logique, l'on doit faire imprimer et distribuer ces amendements.

PRESIDENTE. Appena vennero annunziati gli emendamenti che furono proposti, ho tosto procurato che fossero trasmessi alla stamperia, e spero che presto potranno essere, anche d'oggi, distribuiti ai deputati.

Quanto poi all'ordine della discussione, osserverò che, siccome molte proposte si sono fatte da vari deputati allo scopo di contrastare l'ammissione della proposta fatta dall'onorevole Melegari, io non poteva impedire lo sviluppo delle ragioni cui si appoggiano queste proposte, mentre esse hanno un nesso indissolubile con quella del deputato Melegari.

Ecco il motivo per cui la discussione si è un po' intricata; ma ad ogni modo ripeto che la questione verteva unicamente sulla soppressione o no del primo capo, giusta la proposta dell'onorevole Melegari.

Ora però prego i signori deputati che intendono parlare, di volersi restringere alla questione pregiudiziale; ove questa poi non sia ammessa, allora sarà il caso di ripigliare la discussione sulla proposta Melegari.

CAVOUR G. Domando la parola sulla questione pregiudiziale.

A togliere la difficoltà costituzionale, e per non intricare

maggiormente una questione già molto complicata, mi pare che, acciocchè il voto sia pienamente libero sulla proposta Melegari, si potrebbe porre ai voti la soppressione dell'articolo 1, e ciò pei motivi indicati dall'onorevole Melegari. Se questa soppressione fosse accettata, probabilmente sarebbero pure soppressi i dodici primi articoli, e così si toglierebbe il capo primo in un modo che non avrebbe neppure l'ombra di incostituzionalità.

MAZZA P. Domando la parola.

Fin qui la discussione è proceduta in generale molto confusa su tutte le proposte che vennero fatte; ma quello che propone ora l'onorevole deputato Cavour mi pare che sia una incostituzionalità assoluta, perchè egli propone che si voti sull'articolo 1, sul quale non si è fin qui formalmente discusso. Poi verrebbe ancora la questione di massima se, a cagion d'esempio, debbano intendersi, come vuole il preopinante, soppressi i dodici primi articoli qualora si respinga l'articolo 1: cosa che all'onorevole Cavour è permesso di concludere, ma che altri per gravissime ragioni possono contendergli.

Per conseguenza, sia perchè naturalmente la soppressione del primo articolo non involgerebbe di necessità l'abolizione degli altri, sia perchè sul primo articolo stesso non si è finora formalmente discusso, io insisto perchè sia posta ai voti la questione pregiudiziale.

CAVOUR G. Rammenterò alla Camera che vi è un articolo dello Statuto il quale ordina che le leggi siano votate a squittinio segreto; eppure varie volte sulla domanda di dieci deputati si è votato l'articolo principale della legge a squittinio pubblico. Il temperamento che io proponeva, dopo averne fatto cenno all'onorevole Melegari, è che in questa questione si osservi il disposto dello Statuto in tutto il suo rigore e che vi sia una specie d'intelligenza in buona fede, che con questo voto si abbia a decidere la difficoltà gravissima suscitata dall'onorevole Melegari.

L'articolo 1 non è stato formalmente discusso, ma tutte le ragioni addotte dall'onorevole Melegari si riferiscono a questo articolo: cosicchè mi pare che esso possa essere posto ai voti. A questo modo, quando fosse respinta la soppressione del medesimo, verrebbero poi le proposte Farini e Buffa e quelle altre che si farebbero sull'articolo primo.

È solo per facilitare il voto della Camera che io ho proposto questo sistema altre volte già da essa adottato.

PRESIDENTE. Non essendo ritirata la proposta Melegari, io devo ritenerla in discussione; ma, sovrastando ad essa la questione pregiudiziale, dovrei mettere prima questa ai voti; però la Camera non essendo ora in numero, la deliberazione sarà rimandata a domani.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge relativo al riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione.